



COMUNE DI CIVEZZANO

Provincia di Trento

Civezzano, lì 16/03/2016

Prot. 6609/2016

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – RELAZIONE DEL SINDACO SUI RISULTATI CONSEGUITI

(art. 1, commi 611-614, della l. 23/12/2014, n. 190)

PREMESSA

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato corpus normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia previsto, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli, un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti ex-lege e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali,

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, "la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" recante "le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire". La stessa norma dispone, inoltre, che "tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata" prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che "entro il 31 marzo 2016, *i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti*" parimenti "trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata".

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la spending review, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Civezzano, ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ha provveduto ad adottare con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 24/04/2015, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate che, completo della relazione accompagnatoria è stato regolarmente inviato alla sezione locale della Corte dei Conti nonché pubblicato sul sito internet istituzionale.

Le società di cui l'Ente detiene una quota di partecipazione sono:

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	QUOTA PARTECIPAZIONE
AMNU SPA (*)	5,67
NUOVA PANAROTTA SPA	3,56
INFORMATICA TRENTINA SPA (*)	0,03
DOLOMITI ENERGIA SPA (*)	0,01
STET SPA	0,02
TRENTINO RISCOSSIONI SPA (*)	0,04
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI (*)	0,42
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA SRL	6,82
AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA SCARL	3,70
CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA (**)	0,06

Per ogni singola partecipazione vengono di seguito riportate le azioni programmate in sede di approvazione del piano e le azioni poste in atto nel corso del 2015:

SOCIETA'	AZIONE PROGRAMMATA IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO	AZIONI POSTE IN ATTO DURANTE L'ANNO 2015
AMNU SPA	Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante per l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. I servizi attualmente erogati dalla società (gestione del ciclo dei RSU e gestione dei cimiteri) offrono un rapporto di efficienza, efficacia ed economicità funzionale e conveniente per l'ente. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto perchè l'Ente non ha ritenuto dismettere tale partecipazione in quanto l'attività da essa offerta è fondamentale per l'erogazione dei servizi comunali in particolare per il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU e per la gestione del servizio cimiteriale. La partecipazione garantisce all'Ente condizioni economiche assolutamente vantaggiose rispetto ad altre offerte esterne.
NUOVA PANAROTTA SPA	Per Nuova Panarotta S.p.a., come per le altre società che gestiscono impianti sciistici minori che hanno evidenziato ormai da tempo l'incapacità di autosostenersi, risulta fondamentale trovare delle sinergie con la Provincia	La partecipazione del Comune di Civezzano, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Nuova Panarotta S.p.a. era determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica della Panarotta. I Comuni che gravitano nei pressi della

	Autonoma di Trento per individuare le forme organizzative che consentano il mantenimento, in una logica di sistema provinciale, di tali società di gestione degli impianti di risalita qualificate in servizio pubblico. La partecipazione del Comune Civezzano, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Nuova Panarotta S.p.a. è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica della Panarotta che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale. Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: “La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale”, (...) Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”. La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita	Panarotta riconoscono infatti nella stazione sciistica rilevanti finalità socio-sportive, trattandosi di un impianto che costituisce per i residenti punto di riferimento nell'approccio alla disciplina sciistica per le sue medie dimensioni e perché facilmente raggiungibile dalla popolazione locale e soprattutto dagli studenti che frequentano gli istituti scolastici presenti all'interno del comprensorio dell'Alta Valsugana. Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: “<i>La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale</i>”, (...) <i>Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili</i>”. In occasione della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 sulle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio delle Autonomie Locali aveva rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di controllo di Trento una richiesta di parere in ordine alla partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita. La Corte dei Conti aveva in quell'occasione chiarito che la “<i>legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel</i>
--	--	---

	è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la “legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l’attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”. (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009). La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria, la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. Da ultimo l’assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci. Il Comune di Civezzano nell’ultimo triennio non ha provveduto ad alcuna	<i>caso in esame, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”.</i> (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009). Il 04.06.2013 è stato sottoscritto tra Comune di Pergine Valsugana, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.a., Comune di Levico Terme e Comune di Roncesano Terme un Protocollo d’intesa per la realizzazione di infrastrutture turistiche e per la valorizzazione di immobili a valenza turistica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana e Roncesano Terme nel quale la Provincia Autonoma di Trento si impegna a <i>“prevedere nell’aggiornamento del piano di Trentino Sviluppo S.p.a., compatibilmente con le risorse provinciale stanziare in bilancio, le somme necessarie per la messa a sistema dell’area sciabile della Panarotta e a valutare una maggiore presenza di Trentino Sviluppo S.p.a. nel capitale sociale di Nuova Panarotta S.p.a. alla luce degli investimenti in atto e subordinatamente ad una gestione imprenditoriale della società”.</i> La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria, la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. L’assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci. Il Comune di Civezzano non ha tuttavia sottoscritto l’aumento di capitale. L’Amministrazione comunale di Civezzano, di concerto con altre Amministrazioni, da mesi ha preso
--	--	--

	sottoscrizione di capitale, né ha sostenuto alcun onere nei confronti della società. Sebbene il numero degli amministratori sia superiore a cinque, per esigenze di rappresentatività dei diversi enti pubblici e privati che compongono la compagine societaria, i loro compensi sono stati drasticamente ridotti nel corso del 2013-2014. Il 04.06.2013 è stato sottoscritto tra Comune di Pergine Valsugana, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.a., Comune di Levico Terme e Comune di Roncegno Terme un Protocollo d'intesa per la realizzazione di infrastrutture turistiche e per la valorizzazione di immobili a valenza turistica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana e Roncegno Terme nel quale la Provincia Autonoma di Trento si impegna a "prevedere nell'aggiornamento del piano di Trentino Sviluppo S.p.a., compatibilmente con le risorse provinciale stanziare in bilancio, le somme necessarie per la messa a sistema dell'area sciabile della Panarotta e a valutare una maggiore presenza di Trentino Sviluppo S.p.a. nel capitale sociale di Nuova Panarotta S.p.a. alla luce degli investimenti in atto e subordinatamente ad una gestione imprenditoriale della società". Si ricorda inoltre che l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 stabilisce un divieto per gli Enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né	contatti con Trentino Sviluppo S.p.a. e con la società Nuova Panarotta S.p.a. al fine di individuare congiuntamente una serie di azioni volte a preservare la stazione sciistica. Nel corso delle ultime stagioni invernali si è palesata infatti una situazione di difficoltà economica e finanziaria della società che ha reso necessari una serie di interventi contingenti di supporto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. Di qui è maturata la volontà da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. di provvedere all'acquisizione a patrimonio pubblico di tutti gli impianti funiviari inclusivi delle stazioni di arrivo e di partenza e di beni mobili ed immobili funzionali all'innevamento artificiale della stazione della Panarotta, oggi di proprietà di Nuova Panarotta S.p.a., e l'intenzione di alcune Amministrazioni di sostenere il mantenimento degli impianti funiviari. Le amministrazioni comunali coinvolte ritengono infatti che, pur non essendo più strategico, alla luce dell'impegno assunto da Trentino Sviluppo S.p.a., rimanere nella compagine sociale di Nuova Panarotta S.p.a., gli impianti funiviari presenti nella località rivestano un ruolo rilevante sotto il profilo della socializzazione delle famiglie, dell'educazione allo sport e come offerta di svago e divertimento soprattutto per i residenti e per gli studenti che gravitano nel bacino dell'Alta Valsugana. Si tratta, naturalmente, di un'offerta che va considerata in termini complementari e di immediata prossimità, rispetto a quanto viene proposto in altre stazioni ben più dimensionate e sviluppate presenti sul territorio provinciale. Il Comune di Civezzano pertanto, ha approvato (con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2016) una convenzione con i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Frassilongo, Vignola Falesina, Caldonazzo, Civezzano, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina,
--	--	--

	rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio. Il Comune di Civezzano, si riserva pertanto, di mantenere la partecipazione societaria, in attesa della creazione di una sinergia comune tra Provincia Autonoma di Trento, per il tramite di Trentino Sviluppo Spa, Nuova Panarotta Spa ed enti soci, intesa a definire le linee guida di un potenziale rilancio.	Calceranica al Lago, Tenna, Bosentino, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Nuova Panarotta s.p.a. ed uno schema di accordo quadro tra Trentino Sviluppo S.p.a., Nuova Panarotta S.p.a., i Comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Frassilongo, Vignola Falesina, Caldonazzo, Civezzano, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Palù del Fersina, Calceranica al Lago, Tenna, Bosentino, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, l'Associazione albergatori di Levico Terme, APT Valsugana e il Consorzio Levico Terme in Centro intraprendendo contemporaneamente, le azioni necessarie per la dismissione della partecipazione societaria in Nuova Panarotta S.p.a., e in particolare, dovendo essere azzerato il capitale sociale per perdite, il Comune di Civezzano non si impegnerà a sottoscrivere ulteriore capitale sociale.
INFORMATICA TRENTINA SPA	Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante per l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. I servizi attualmente erogati dalla società offrono un rapporto di efficienza, efficacia ed economicità funzionale e conveniente per l'ente. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto in quanto l'Ente non ha ritenuto dismettere tale partecipazione in quanto l'attività da essa offerta è fondamentale per l'erogazione degli attuali servizi comunali nonché per i piani di sviluppo tecnico/informatico che si stanno portando avanti nell'anno 2016. La partecipazione garantisce all'Ente condizioni economiche assolutamente vantaggiose rispetto ad altre offerte esterne.
DOLOMITI ENERGIA SPA	Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante per l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. I servizi attualmente erogati dalla società offrono, anche indirettamente attraverso società controllate, un	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto in quanto l'Ente non ha ritenuto dismettere tale partecipazione perchè l'attività da essa offerta è fondamentale per l'erogazione degli attuali servizi comunali in primis la gestione, attraverso Dolomiti Reti Spa (società controllata), del Servizio idrico integrato il cui contratto è stato

	rapporto di efficienza, efficacia ed economicità funzionale e conveniente per l'ente. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	prorogato fino al 31/12/2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2016. La partecipazione garantisce all'Ente condizioni economiche assolutamente vantaggiose rispetto ad altre offerte esterne. L'attuazione della L.P. n. 3/2006 e s.m., ed in particolare gli artt. 13 e 13-bis, che disciplina i servizi pubblici locali dal punto di vista della loro organizzazione per ambiti territoriali ottimali, potrà tuttavia in futuro condizionare tale partecipazione.
STET SPA	La società non svolge attualmente per il Comune di Civezzano alcun servizio diretto, tuttavia sembra plausibile che attraverso la sua struttura verranno offerti importanti servizi quando la Provincia Autonoma di Trento avrà elaborato la definizione degli ambiti ottimali di gestione dei servizi pubblici, ai sensi della L.P. 3/2006, artt. 13 e 13bis. Non deriva inoltre dalla partecipazione alcun costo, ma viene anzi garantito un dividendo annuale seppur di modesta entità. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto in quanto l'Ente non ha ritenuto dismettere tale partecipazione. La L.P. n. 3/2006 e s.m., ed in particolare gli artt. 13 e 13-bis, che disciplina i servizi pubblici locali dal punto di vista della loro organizzazione per ambiti territoriali ottimali, potrebbe portare delle importanti novità. Nello specifico la gestione del servizio idrico integrato, attualmente gestito per l'Ente da Dolomiti Reti S.p.a., potrebbe vedere la nascita di una nuova società in "house" incorporando un ramo d'azienda da Dolomiti Reti S.p.A. oppure l'affidamento del servizio ad altra società in house di cui il Comune è socio, ovvero appunto STET S.p.A. In attesa quindi di ulteriori sviluppi normativi il Comune di Civezzano conserva la propria quota di partecipazione azionaria, dalla quale, come già evidenziato, non deriva alcun costo.
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante per l'affidamento diretto e dunque uscire dalla	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto in quanto l'Ente non ha ritenuto dismettere tale partecipazione in

	compagine significherebbe perdere questa possibilità. I servizi attualmente erogati dalla società offrono, anche indirettamente attraverso società controllate, un rapporto di efficienza, efficacia ed economicità funzionale e conveniente per l'ente. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	quanto l'attività da essa offerta è fondamentale per l'erogazione dei servizi comunali. La partecipazione garantisce all'Ente condizioni economiche assolutamente vantaggiose rispetto ad altre offerte esterne.
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Trattandosi di società in house, la partecipazione è strumento legittimante per l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. I servizi attualmente erogati dalla società offrono, anche indirettamente attraverso società controllate, un rapporto di efficienza, efficacia ed economicità funzionale e conveniente per l'ente. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto perché l'Ente non ha ritenuto di dismettere tale partecipazione in quanto l'attività da essa offerta è fondamentale per l'erogazione di servizi ausiliari all'attività dell'Ente, per la formazione del personale e per consulenze fiscali e del personale. Come a livello nazionale (ANCI) anche a livello locale i Comuni hanno riconosciuto il Consorzio dei Comuni Tarentini quale loro articolazione istituzionale e funzionale per assicurare la partecipazione degli stessi Enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento.
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA SRL	La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta furono: <i>la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo</i>	La volontà di trovare una nuova forma organizzativa compatibile con il vigente quadro normativo (art. 1, comma 611, lett. b) non si è ancora manifestata da parte dei 20 Comuni titolari del servizio. L'importanza di un servizio pubblico di macellazione va peraltro ribadita e quindi anche le decisioni in merito dovranno essere solerte. Come già evidenziato, l'ipotesi più plausibile appare quella della convenzione con l'individuazione di un comune capofila ma naturalmente questa necessita di un accordo comune tra gli attuali soci che ci si impegna a promuovere a breve.

*patrimonio zootecnico;
l'economicità della scelta, per
gli aspetti fiscali: la
costituzione della società
consente il recupero della
gestione I.V.A. anche
relativamente ai lavori di
costruzione del macello,
recupero che non si potrebbe
operare in caso di costruzione
da parte del Comune e
successivo affidamento del
solo servizio di macellazione;
contenimento dei costi:
l'obiettivo di contenere i costi
del nuovo servizio esclude
l'ipotesi alternativa di azienda
speciale (oneri per organi e
personale), la società, la S.r.l.
in particolare può essere
diretta da un amministratore
unico, con costi generali assai
contenuti”*

Attualmente la Società,
proprietaria della struttura di
macellazione, non ha
personale dipendente in
quanto il servizio di
macellazione viene affidato,
mediante procedura ad
evidenza pubblica, ad un
soggetto terzo il quale, versa
alla Società un corrispettivo
commisurato ai capi macellati.
Nel corso del 2013 è stata
esperita la procedura di gara
per la concessione del servizio
di macellazione, procedura
che inizialmente è andata
deserta e che è stata
successivamente aggiudicata,
mediante una riduzione
dell'importo a base d'asta. Il
canone di concessione risulta
pertanto notevolmente ridotto
rispetto a quello riscosso in
vigenza della concessione
previgente.

Nel corso del 2013 la
conferenza dei Sindaci dei
Comuni soci ha ritenuto di

	provvedere ad un adeguamento tariffario (le tariffe di macellazione risultavano invariate dal 2001) e in quella sede si conferiva al Comune di Pergine Valsugana mandato per individuare forme alternative, più economiche, di gestione del servizio di macellazione. La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 <i>“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”</i> in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico. La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società <i>“nell'ultimo quinquennio ha alternato risultati d'esercizio positivi e negativi (...). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (...). Inoltre, il requisito della “stretta necessità” implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in</i>	
--	--	--

	<i>quella particolare società. (...). In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...)</i>". La situazione economico-patrimoniale della Società è caratterizzata da un'estrema precarietà. Tenuto conto di quanto sopra, appare necessario un ripensamento delle modalità organizzative di erogazione del servizio pubblico di macellazione. La Società non gestisce direttamente l'attività di servizio pubblico bensì ricorre ad esternalizzazione, non ha dipendenti a fronte invece della presenza di un Amministratore unico. Alla luce di tali premesse, la conferma della società risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 190/2014. L'importanza del servizio pubblico di macellazione per la comunità locale va peraltro ribadita e quindi deve essere trovata una forma organizzativa compatibile con il vigente quadro normativo. L'ipotesi organizzativa preferibile appare quella della gestione diretta da parte dei 20 Comuni titolari del servizio, i quali, attraverso lo strumento giuridico della convenzione, individueranno un Comune capofila al quale spetterà la concessione a terzi del servizio medesimo. Preliminarmente dovrà quindi essere liquidata la società e	
--	---	--

	acquisita in proprietà ai Comuni la struttura di macellazione. Tale scelta consentirà di eliminare i costi legati al compenso erogato all'Amministratore unico e le spese inerenti la gestione societaria. Soluzioni diverse da quanto sopra prospettato o valutazioni di carattere generale sul servizio pubblico di macellazione, non potranno che scaturire da un indirizzo politico condiviso dai 20 Comuni partecipanti alla società, che potrà essere espresso con la pienezza dei poteri necessaria, solo dai consigli comunali che si insedieranno dopo il turno elettorale generale 2015.	
AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA SCARL	L'A.p.T. Piné Cembra svolge attività di informazione, promozione, commercializzazione e valorizzazione dell'ambito turistico che non può che ripercuotersi in maniera positiva sul territorio dell'ente. <i>Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.</i>	Al di là di un controllo periodico sui risultati della gestione aziendale, nessuna azione è stata posta in atto perchè l'Ente non ha ritenuto dismettere tale partecipazione in quanto l'attività da essa offerta è fondamentale per la promozione del territorio comunale oltrechè di particolari iniziative che si svilupperanno nel corso del 2016.
CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	La partecipazione al consorzio è attualmente obbligatoria.	La L.P. 14/2014 ha definitivamente sciolto tali enti a livello provinciale trasformando il servizio offerto in una convenzione che vede il Comune di Pergine (TN) quale ente capofila.

Salvo quindi alcune partecipazioni (Nuova Panarotta SPA, Macello Pubblico Alta Valsugana, Consorzio per il servizio di Vigilanza Boschiva) il Comune di Civezzano (TN) intende mantenere le proprie quote all'interno delle singole società.

Questo è dovuto essenzialmente al fatto che le stesse sono prevalentemente società a maggioranza di capitale pubblico, erogatrici di servizi essenziali (servizio idrico integrato, servizio raccolta e smaltimento RSU, formazione del personale, consulenza fiscale e del personale ecc...) delle quali quasi tutti i comuni trentini detengono una quota di partecipazione per assicurarsi

innanzitutto servizi spesso erogati in esclusiva a condizioni economiche non reperibili sul mercato esterno.

I costi derivanti dalle attuali quote di partecipazione sono imputabili solo al Consorzio dei Comuni Trentini (€ 1.782,43.= 2015) e all'azienda di promozione turistiche di Pinè e Valle di Cembra Scarl. (€ 1.935,48.= 2015) mentre per le altre i costi riguardano esclusivamente compensi per controprestazioni erogate (es. servizio idrico integrato, servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, servizio gestione stipendi ecc...).

IL SINDACO

Stefano ing. Dellai